

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*
Roma, Sala San Pio X
3 ottobre 2015

*Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e l'ecumenismo,
Em.mo Card. KURT KOCH
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani*

Saluti istituzionali

Eminenze, Eccellenze, stimati partecipanti,

Nel salutarvi cordialmente, tengo ad esprimervi la mia gratitudine per il vostro cortese invito a presentare un saluto e a tenere una conferenza durante l'odierna Giornata di studio. L'invito rivoltomi mostra quanto strettamente legati siano le Chiese cattoliche orientali con il loro Codice, da un lato, e l'impegno ecumenico teso a ricomporre l'unità dei cristiani, dall'altro. Questa vicinanza risulta evidente già dal fatto che il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali, *Orientalium ecclesiarum*, ed il Decreto sull'ecumenismo, *Unitatis redintegratio*, furono approvati dal Concilio Vaticano Secondo e promulgati dal beato Papa Paolo VI lo stesso giorno, insieme alla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, *Lumen gentium*, ovvero il 21 novembre 1964, alla fine della terza sessione conciliare. Dietro a questa vicinanza nei fatti, esiste un ben più importante, intimo legame nella sostanza, su cui desidero soffermarmi ora, menzionando soprattutto tre aspetti.

L'importanza ecumenica del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) va individuata innanzitutto nel fatto che per la prima volta nella sua lunga storia la Chiesa cattolica conosce due diversi codici ed ammette così una certa pluralità di diritto. Poiché Papa Giovanni Paolo II era convinto che il rinnovamento postconciliare del diritto canonico avesse come obiettivo quello di «tradurre in linguaggio canonico»¹ l'insegnamento del Concilio Vaticano Secondo, ed in particolare l'ecclesiologia conciliare, possiamo leggere nel fatto che egli abbia promulgato un codice specifico per le Chiese cattoliche orientali il suo speciale

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Sacrae disciplinae leges*.

apprezzamento per tali Chiese e possiamo riconoscere nell'avvicinamento da lui propugnato con le Chiese dell'Oriente separate un segno positivo di grande apertura ecumenica. Questo segno è stato ulteriormente rafforzato quando Papa Francesco, nella riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, ha rilasciato un Motu proprio particolare.

In riferimento all'ecumenismo, è particolarmente positivo un secondo aspetto, consistente nel fatto che nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali è contemplato un esplicito obbligo giuridico che prevede la partecipazione della Chiesa cattolica al movimento ecumenico, formulato in maniera ancora più chiara che nel Codice del 1983 per la Chiesa latina. Infatti, mentre il CIC non contiene una parte sistematica vera e propria sulla responsabilità ecumenica della Chiesa, ma si riferisce alle questioni ecumeniche con diverse norme, nel CCEO, accanto a singoli canoni importanti ecumenicamente, è dedicato al compito ecumenico della Chiesa un titolo specifico, ovvero il titolo XVIII chiamato «L'ecumenismo cioè la promozione dell'unità dei cristiani».² Ciò mostra inequivocabilmente che, per la Chiesa cattolica, il compito ecumenico non è un'opzione facoltativa, ma un vero e proprio obbligo.

In terzo luogo, da un punto di vista ecumenico, colpisce il limite temporale della validità del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Già il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali nella sua conclusione afferma che tutte le «disposizioni giuridiche» del Decreto sono valide soltanto «per le presenti condizioni», «fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione».³ Analogamente, anche il Santo Papa Giovanni Paolo II, nella sua Costituzione Apostolica *Sacri canones*, ha sottolineato che i canoni del CCEO hanno validità fino a che «saranno abrogati o verranno modificati dalle più alte autorità della Chiesa per giusti motivi», il più importante dei quali è la realizzazione della «piena comunione di tutte le Chiese dell'Oriente con la Chiesa cattolica»⁴. Il chiaro limite temporale della validità del CCEO ed il carattere transitorio delle sue disposizioni giuridiche, previsti appositamente in una prospettiva ecumenica, significano concretamente che, quando sarà realizzata la piena comunione tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse e le Chiese ortodosse orientali, la funzione del CCEO sarà compiuta e si dovrà provvedere ad una nuova normativa.

Con queste chiare affermazioni, il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ha tradotto in un linguaggio giuridico quello che il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali si attende da esse, ovvero l'assunzione di una particolare responsabilità ecumenica nella promozione dell'unità dei cristiani, soprattutto con le Chiese ortodosse e ortodosse orientali: «Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio

² Canoni 902-908 CCEO.

³ *Orientalium ecclesiarum*, n. 30.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica Sacri Canones* del 18 ottobre 1990.

di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto "sull'ecumenismo" promulgato da questo santo Concilio». ⁵

La vicinanza ecumenica tra le Chiese cattoliche orientali e le Chiese dell'Oriente ancora separate ha acquisito oggi un'urgenza esistenziale del tutto particolare, che non può non essere ricordata. Infatti, entrambe vivono in gran parte in quelle regioni in cui i cristiani sono esposti a massicce persecuzioni ed in cui le comunità cristiane sono diventate Chiese di martiri. Poiché oggi tutte le Chiese cristiane hanno i loro martiri, si deve parlare di un vero e proprio ecumenismo dei martiri o, per usare le parole di Papa Francesco, di un ecumenismo del sangue. Nonostante la sua tragica dimensione, questo ecumenismo contiene comunque una bella promessa: mentre i cristiani e le Chiese vivono su questa terra ancora in una comunione imperfetta, i martiri nella gloria celeste si trovano fin da ora in una comunione piena e perfetta. I martiri sono dunque, come ha sottolineato in maniera pregnante il santo Papa Giovanni Paolo II, «la prova più significativa che ogni elemento di divisione può essere trasceso e superato nel dono totale di sé alla causa del Vangelo». ⁶ E come la Chiesa primitiva viveva nella convinzione che il sangue dei martiri fosse il seme di nuovi cristiani, così anche noi oggi dobbiamo nutrirci della speranza che il sangue di così tanti martiri del nostro tempo si rivelerà un giorno il seme della piena unità ecumenica del Corpo di Cristo ed in particolare dell'unità tra la Chiesa cattolica e le Chiese dell'Oriente ancora separate.

In questa speranza, siamo grati per la testimonianza dei martiri ecumenici, desideriamo ricordarli anche oggi in questa Giornata di studio e vogliamo trarre forza da loro nel nostro impegno ecumenico, mentre ci occupiamo del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ringrazio il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e la Congregazione per le Chiese Orientali per l'organizzazione del presente incontro in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ed auguro a tutti i partecipanti il buon esito della Giornata, con un utile approfondimento dell'argomento ed un proficuo scambio.

⁵ *Orientalium ecclesiarum*, n. 24.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Ut unum sint*, n. 1.